



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 770

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 20 luglio 2017

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

#### 2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 5

#### 5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 7
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 41

#### 6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 51
---------------------------	------

#### 7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 350)</i> . . . . .	» 56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 351)</i> . . . . .	» 56

#### 10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 57
---------------------------	------

#### 11<sup>a</sup> - Lavoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 62
---------------------------	------

#### 13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 65
---------------------------	------

### Commissioni bicamerali

#### Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 68
---------------------------	---------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IP; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 70

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 71



## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 luglio 2017

### **Sottocommissione per i pareri**

**67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ALBERTINI**

*Orario: dalle ore 12,25 alle ore 12,35*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016;**

**(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017:** parere non ostativo.

**Plenaria**

**407<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

**(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

**(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2211) PANIZZA. – Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono richieste di intervento in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 luglio 2017

**Plenaria****784<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La senatrice BULGARELLI (M5S) interviene per stigmatizzare l'operato del Governo che ha depositato l'emendamento 9.0.1100 in tema di incendi boschivi. Avendo utilizzato la prerogativa regolamentare consistente nella presentazione di emendamenti oltre il termine fissato, era legittimo attendersi un intervento effettivamente urgente e connesso con i fatti di attualità. Nel caso, invece, dell'emendamento citato, si tratta di un'iniziativa volta a consentire il riutilizzo di terreni compresi in aree colpite da incendi, peraltro in evidente contrasto con lo spirito originario della norma vigente. Con l'occasione ribadisce la notazione critica già avanzata sul tema della mutualità nelle società controllate da consorzi agrari, sostenendo che se il testo del decreto presenta, già di per sé, difetti tali da poter indurre la Commissione europea a promuovere una procedura di infrazione, la Commissione dovrebbe prenderne atto e censurare il testo stesso del decreto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Da ultimo si pronuncia criticamente sugli emendamenti in tema di agenzie di viaggio e

di rientro dei capitali detenuti da italiani *ex* emigranti: ritiene eccessivamente flebile il legame con le tematiche del provvedimento e invita, pertanto, la Presidenza a rivedere le relative dichiarazioni di ammissibilità.

Il presidente TONINI, nel prendere atto delle dichiarazioni della senatrice Bulgarelli, considera ormai assestata la materia delle inammissibilità e invita a svolgere considerazioni critiche e suggerimenti di modifica durante la discussione di ciascun emendamento. Invita, quindi, i relatori a esprimere il loro parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, la cui trattazione era stata precedentemente accantonata.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), a nome di entrambi i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione delle proposte 4.7, 4.11, 4.15 e 4.51 delle quali propongono delle riformulazioni. Segnala peraltro che l'eventuale accoglimento dell'emendamento 4.11 nel testo riformulato consentirebbe di considerare assorbite le proposte 4.25, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 4.1, posto ai voti, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4.2 a 4.6.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 4.7, pubblicata in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 4.7 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Sono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.8 e 4.9.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta che riprenderà al termine degli stessi.

*La seduta, sospesa alle ore 8,55, è ripresa alle ore 12,35*

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) svolge dichiarazione di voto favorevole sul proprio emendamento 4.10. Al riguardo evidenzia come le ulteriori formulazioni cui hanno fatto riferimento i relatori rischiano di essere eccessivamente restrittive e di impedire la costituzione di ZES in tutto il basso Adriatico.



La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) precisa che l'intento dei relatori è e rimane quello già illustrato, ossia di consentire la costituzione di ZES che includano tutti i porti di dimensione tale da essere inseriti nella rete TEN-T e i territori circostanti che vogliano aggregarsi. In tal senso non condivide l'ammonimento del senatore Azzollini, dal momento che sono attualmente parte della citata rete i porti di Bari e Taranto per quanto riguarda la regione Puglia.

Il ministro DE VINCENTI conferma che le aree portuali di Bari e Taranto possiedono i requisiti richiesti dalla norma e che pertanto le aree che volessero aggregarsi in ZES potranno semplicemente farlo accordandosi con una delle due città.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) prende atto della precisazione, ma ritiene comunque di insistere sulla votazione del proprio emendamento.

Posto in votazione l'emendamento 4.10 è respinto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone una riformulazione dell'emendamento 4.11, pubblicata in allegato.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive l'emendamento e ne accetta la riformulazione.

Posta ai voti, la proposta 4.11 (testo 2) è approvata. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33.

L'emendamento 4.12, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice FASIOLO (*PD*), in relazione al parere espresso dai relatori e dal ministro De Vincenti, dichiara di ritirare l'emendamento 4.13 e di trasformarlo nell'ordine del giorno G/2860/72/5, pubblicato in allegato.

Il ministro DE VINCENTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno purché l'impegno sia limitato «a valutare l'opportunità di».

La senatrice FASIOLO (*PD*) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato, che è così accolta dal Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.14.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione della proposta 4.15, pubblicata in allegato.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) fa proprio l'emendamento e ne accetta la riformulazione.

Posta ai voti la proposta 4.15 (testo 2) è approvata.

Con successive e separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 e 4.39.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.40.

Sono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 4.41, 4.41-*bis*, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49.

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 4.50 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/88/5, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone una riformulazione dell'emendamento 4.51, pubblicata in allegato.

Il senatore SANTINI (*PD*) accetta le modifiche richieste.

L'emendamento 4.51 (testo 2) viene messo ai voti e risulta approvato.

Con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.52, 4.53 e 4.54.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto del parere contrario sul proprio emendamento 4.55, dichiara di ritirarlo, aggiungendo però un invito al Governo a porre attenzione alla delicata situazione delle aree di confine, penalizzate dalla vicinanza delle regioni di altri Stati nei quali numerose merci e servizi sono reperibili a prezzi più bassi.

Il ministro DE VINCENTI sottolinea che lo strumento della ZES non sarebbe comunque idoneo a supportare le zone di confine, dal momento che a questa misura sono associati benefici per la portualità e crediti di imposta specificamente rivolti al Mezzogiorno. Per venire incontro alle difficoltà delle aree confinanti con Stati esteri sarebbe maggiormente indicato uno sforzo per creare delle forme di zona franca.

Con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.56, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), a nome di entrambi i relatori, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti accantonati fino all'articolo 11, a eccezione delle proposte 2.0.13, 3.35, 3.80, 3.0.6, 8.0.5 (testo 2), 9.0.3, 9.0.9 purché siano accolte le riformulazioni che i relatori propongono, nonché sulle proposte 3.81, 8.3, 9.0.1000, 9.0.25, 11.18 e 11.0.2000/1, su cui esprime parere favorevole.

Raccomanda inoltre l'approvazione delle proposte presentate dai relatori 2.2000, 7.2000 di cui presenta una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato, e 11.0.2000 (testo corretto).

Propone invece di mantenere accantonati per ulteriori approfondimenti gli emendamenti 1.54, 1.55, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.19, 10.16, 10.21 (testo 2), 10.22 e 10.0.29.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 1.54, 1.55, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.19, 10.16, 10.21 (testo 2), 10.22 e 10.0.29.

L'emendamento 1.79, posto ai voti, risulta non approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira la proposta 1.0.1.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, nonché 12.9 (riferito al comma di tale articolo).

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive e contestualmente ritira l'emendamento 2.20.

Gli identici emendamenti 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

Vengono altresì posti separatamente in votazione e respinti tutti i subemendamenti alla proposta 2.2000.

L'emendamento 2.2000 è infine posto in votazione e risulta approvato.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 2.0.13, pubblicata in allegato, con l'intento di realizzare un intervento unico che affronti le diverse situazioni di emergenza legate ai parassiti delle piante.

La senatrice PADUA (*PD*) accetta la proposta di riformulazione che, posta ai voti, è approvata, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 3.0.5 e 10.0.18.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive e contestualmente ritira l'emendamento 3.20.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.35, pubblicata in allegato e accettata dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 3.35 (testo 2) è approvata.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra altresì una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.80, pubblicata in allegato e accettata dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 3.80 (testo 2) è approvata.  
L'emendamento 3.81, posto in votazione, risulta altresì approvato.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.0.1.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 sono respinti dalla Commissione.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento 3.0.6, pubblicata in allegato e accettata dai proponenti.

Posta ai voti, la proposta 3.0.6 (testo 2) è approvata.

Con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11.

Il senatore RUTA (*PD*) ritira la propria proposta 3.0.12, riservandosi di presentare un corrispondente ordine del giorno.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 6.0.14 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/87/5, pubblicato in allegato.

Il ministro DE VINCENTI accoglie l'ordine del giorno presentato.

Con successive separate votazioni sono respinti tutti i subemendamenti alla proposta 7.2000 (testo 2).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) pronuncia una dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 7.2000 (testo 2), sottolineando l'inopportunità di prevedere un'ulteriore contabilità speciale, in senso opposto a quello indicato dalle recenti riforme della legge di contabilità, per di più affidando tale contabilità a una società partecipata come Invitalia.

Si associano per dichiarazione di voto contrario le senatrici LEZZI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*).

L'emendamento 7.2000 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

È altresì approvato dalla Commissione l'emendamento 8.3, mentre l'emendamento 8.0.3, posto ai voti, risulta respinto.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione dell'emendamento 8.0.5 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la modifica proposta.

L'emendamento 8.0.5 (testo 3) è quindi posto in votazione e risulta approvato.

Con successive separate votazioni gli emendamenti 9.5 e 9.6 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore LAI (*PD*), udito il parere contrario sul subemendamento 9.0.1000/1, rappresenta che è in via di sottoscrizione un accordo riguardante lo stabilimento industriale di Porto Torres, con il quale si intende rideterminare il quadro economico connesso alle sanzioni. Sottolinea quindi che il subemendamento intende supportare questo processo virtuoso.

Il ministro DE VINCENTI conferma quanto rappresentato dal senatore Lai, precisando però che l'accordo andrà attuato, accompagnandolo con la messa a disposizione delle risorse necessarie. Allo stato è quindi prematuro introdurre la norma proposta dal senatore Lai. Si dichiara comunque disposto ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

Il senatore LAI (*PD*) ritira il subemendamento 9.0.1000/1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/89/5, pubblicato in allegato, accolto dal Governo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira a sua volta il subemendamento 9.0.1000/2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/90/5, pubblicato in allegato, accolto dal Governo.

Posto infine in votazione l'emendamento 9.0.1000, esso risulta approvato.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) illustra una riformulazione della proposta 9.0.3, pubblicata in allegato, che la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di accettare.

L'emendamento 9.0.3 (testo 2) è quindi posto ai voti e risulta approvato.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) invita al ritiro dell'emendamento 9.0.7, evidenziando che la tematica sarà discussa durante l'esame delle proposte aggiuntive all'articolo 16.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.0.7.

La Commissione approva poi l'emendamento 9.0.9.

La successiva proposta 9.0.25 è quindi posta in votazione e parimenti approvata.

Viene poi posta in votazione la proposta 11.18, approvata dalla Commissione.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.5.

Viene poi posto in votazione il subemendamento 11.0.2000/1 che risulta approvato, risultando altresì approvato nella successiva votazione l'emendamento 11.0.2000 (testo corretto) come modificato dal precedente subemendamento.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) prende la parola per esprimere una notazione critica sull'emendamento 11.0.2100, ritenendo la copertura erronea perché riferita a un solo anno.

Il vice ministro MORANDO conferma la correttezza della copertura in quanto il riferimento alla sola annualità dell'ultima parte è dovuto al fatto che il bilancio approvato è soltanto quello per il 2017, mentre la copertura finanziaria è formulata correttamente con riferimento al bilancio triennale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 20 luglio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860  
(al testo del decreto-legge)**

**G/2860/72/5 (testo 2)**

FASIOLO, DEL BARBA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

il provvedimento in esame introduce le ZES anche nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 4 delinea l'istituzione nel mezzogiorno delle ZES con la finalità di favorire lo sviluppo di imprese insediate o di nuova istituzione all'interno delle stesse, creando a tal fine le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. La ZES è quindi definita come zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato ed al cui interno è presente un'area portuale, collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T). Possono farvi parte anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale;

la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento anche alle aree territoriali del Paese che subiscono, in ragione della prossimità terri-

toriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

---

**G/2860/72/5**

FASIOLO, DEL BARBA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

il provvedimento in esame introduce le ZES anche nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 4 delinea l'istituzione nel mezzogiorno delle ZES con la finalità di favorire lo sviluppo di imprese insediate o di nuova istituzione all'interno delle stesse, creando a tal fine le condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. La ZES è quindi definita come zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato ed al cui interno è presente un'area portuale, collegata alla rete trans europea dei trasporti (TEN-T). Possono farvi parte anche aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale;

la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento anche alle aree territoriali del Paese che subiscono, in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

---



**G/2860/73/5**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 1 individua forme di incentivi per i giovani del Mezzogiorno, allo scopo di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale;

impegna il Governo:

a individuare misure idonee per consentire anche ai centri di ricerca accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prestare servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

---

**G/2860/74/5**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 1 individua forme di incentivi per i giovani del Mezzogiorno, allo scopo di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

in particolare il comma 4 prevede che gli enti pubblici e le università, previa comunicazione ad Invitalia, possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale;

impegna il Governo:

ad individuare misure idonee al fine di ampliare l'oggetto della consulenza che gli enti pubblici e le università possono prestare in favore

dei soggetti che attivino la misura «Resto al Sud», avendo riguardo in particolare agli studi di fattibilità e alle valutazioni di impatto occupazionale.

---

**G/2860/75/5**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

L'articolo 1 reca norme finalizzate ad incentivare i giovani del Mezzogiorno, alla costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare con il comma 10, si stabilisce che ad essere finanziate sono le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario al fine di includere tra le attività imprenditoriali che potranno fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, tutte le attività riferite alla filiera del mare e della nautica da diporto e delle energie rinnovabili.

---

**G/2860/76/5**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di estendere la misura agevolativa di cui all'articolo 2 a tutte le imprese agricole, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, del settore ittico, della mitilicoltura e dell'acquacoltura.

---

**G/2860/77/5**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di specificare che nelle ZES sono vietati insediamenti che prevedono:

- a) trattamento, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) produzione e stoccaggio di materiali radiattivi;
  - c) produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche e inquinanti aventi un impatto negativo sul sistema ambiente.
- 

**G/2860/78/5**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone

economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che le istituende ZES siano individuate da zone geografiche che comprendano una o più aree portuali anche aderenti a diverse Autorità di sistema portuale della medesima regione.

---

### **G/2860/79/5**

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premesso che:

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

Il comma 5 dell'articolo 4 prevede che ciascuna Zona economica speciale venga istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. Si prevede altresì che detta proposta venga corredata da un piano di sviluppo strategico.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che oltre al predetto piano di sviluppo strategico, la proposta della regione interessata sia corredata da uno studio di fattibilità e una valutazione di impatto occupazionale.

---

**G/2860/80/5**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

secondo quanto previsto dal comma 6, il soggetto per l'amministrazione della ZES è identificato da un Comitato di indirizzo;

impegna il Governo:

ad individuare misure al fine di consentire anche ai sindaci dei comuni ricadenti nella ZES di partecipare a tale Comitato di indirizzo.

---

**G/2860/81/5**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

nell'ottica di consentire lo sviluppo economico e occupazionale della regione e del territorio nel quale i progetti delle ZES sono sviluppati, è necessario prevedere strumenti per disincentivare la delocalizzazione della produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea;

impegna il Governo:

ad individuare misure idonee volte a incentivare lo sviluppo industriale sul territorio e a disincentivare la delocalizzazione anche a mezzo di misure finalizzati alla revoca dei benefici contributivi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

---

**G/2860/82/5**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di prevedere che le modalità generali per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno definite all'articolo 5, vengano definite, così come specificato dal comma 3 dell'articolo 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

---

**G/2860/83/5**

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, CIOFFI

La Commissione bilancio,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

ai sensi della riforma della legge n. 84 del 1994, effettuata con il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 le autorità portuali sono state sostituite dalle Autorità di sistema portuale. Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale. Il decreto legislativo prevede una disciplina transitoria che consente, su richiesta motivata del Presidente della Regione il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto è disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria.

impegna il governo, al fine del rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente:

a valutare l'opportunità di sostituire la dizione "Autorità portuale" con "Autorità di sistema portuale",

a valutare l'opportunità di sostituire la dizione "Presidente dell'Autorità portuale" con "Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale" o "Presidenti delle diverse Autorità di Sistema Portuale" se la ZES comprende territori ricadenti in differenti Autorità di Sistema Portuale nella medesima regione.

---

### **G/2860/84/5**

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 10, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dispone che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale;

impegna il Governo:

a porre in essere misure idonee al fine di garantire che tale misura possa essere applicata anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente.

---

**G/2860/85/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

considerato che:

appare necessario garantire ai comuni di ridotte dimensioni demografiche il pieno ed efficace svolgimento delle proprie funzioni;

le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, lo sblocco totale del *turn over* per i comuni in premessa che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 30% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

---

**G/2860/86/5**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [AS 2860),

considerato che:

è necessario fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di *turn-over*, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici dovute, tra le altre cose, al blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio;

le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;



impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, che le misure previste dal richiamato decreto si applichino ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

---

**G/2860/87/5**

FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [AS 2860),

premessi che:

l'emendamento 6.0.14 (testo 2) propone una modifica al punto 5.4, dell'allegato 4/2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." Nel senso di consentire agli enti locali che rispettano i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni, di utilizzare i ribassi d'asta fino al completamento dell'opera pubblica

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nella prossima legge di bilancio una norma specifica nel senso proposto dall'emendamento 6.0.14 (testo 2) dando così maggiore certezza alla completa realizzazione delle opere pubbliche appaltate.

---

**G/2860/88/5**

LAI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.50.

---

**G/2860/89/5**

LAI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.0.1000/1.

---

**G/2860/90/5**

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.0.1000/2.

---

**2.0.13 (testo 2)**

PADUA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero *Xylosandrus compactus*)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione Siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella Fastidiosa* al settore olivicolo-oleario, e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 mila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **3.35 (testo 2)**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

*Al comma 5, sostituire le parole: «I comuni introducono criteri» con le seguenti: «Per i terreni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici.».*

---

### **3.80 (testo 2)**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

al comma 4, dopo le parole: "aprile 2017" sono aggiunte le seguenti: "e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017";

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziare dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 2017"».

---

**3.0.6 (testo 2)**

PUGLISI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, LIUZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(I Cluster Tecnologici Nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno)*

1. I Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.

2. Ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del Piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre Regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del Piano di azione. Il Piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aggiornate periodicamente.

3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il Piano di azione al Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 le parole "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cinque per cento".

4. All'esito della approvazione di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al cinque per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.

5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1, è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Con riferimento ai quattro Cluster di cui all'avviso n. 1610/Ric del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014».

**4.7 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:**al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "del Consiglio," sostituire le parole: "collegata alla" con le seguenti: "sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della";**al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la sua durata," sopprimere la seguente: "relativi" e dopo la parola: "criteri" aggiungere le seguenti: "generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area e i criteri";**al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: "Autorità" aggiungere le seguenti: "di Sistema";**al comma 7, lettera c), dopo la parola: "Autorità" aggiungere le seguenti: "di Sistema".***4.11 (testo 2)**

GUALDANI, VICECONTE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ogni regione, di cui al comma 4, può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2»

*Conseguentemente:**al comma 4, togliere la parola: "una";**al comma 6, dopo le parole: "la regione", inserire le seguenti: "o le regioni nel caso di ZES interregionali";**Conseguentemente:**la parola: "formula" è sostituita dalla seguente: "formulano";**al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: "regione", inserire le seguenti: "o delle regioni, nel caso di ZES interregionale,".*

**4.15 (testo 2)**

GUALDANI, VICECONTE

*Al comma 3, dopo le parole: "all'articolo 5", inserire le seguenti: "nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo";*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: "definite" con la seguente: "definiti".*

---

**4.51 (testo 2)**

SANTINI, LAI

*Al comma 7, lettera a), dopo la parola: "garantiscano", aggiungere le seguenti: "l'insediamento e" e dopo la parola: "ZES" aggiungere le seguenti: "nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali".*

---

**7.2000 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**8.0.5 (testo 3)**

ZELLER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché alle relative unioni.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*  
«(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili)».

---

**9.0.3 (testo 2)**

COMAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni)*

Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le Regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.».

---



**9.0.1100/1**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, DONNO

*All'emendamento 9.0.1100, capoverso «Art.9-bis», al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale, le parole "da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "da cinque a quindici anni".».

---

**9.0.1100/2**

COMAROLI, ARRIGONI

*All'emendamento 9.0.1100, al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i casi relativi a pratiche esclusivamente agricole di abbruciamenti controllati di stoppie, ramaglie, avanzi di potature e residui vegetali in genere.».*

---

**9.0.1100/3**

ORELLANA

*All'emendamento 9.0.1100, al capoverso «articolo 9-bis», al comma 1, capoverso «articolo 423-bis», dopo le parole: «su beni propri», inserire le seguenti: «o del coniuge.».*

---

**9.0.1100/4**

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, MORONESE, PUGLIA, DONNO

*All'emendamento 9.0.1100, al capoverso «Art. 9-bis», al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Nei casi di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video o fotografica, o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'ap-

plicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.»

---

**9.0.1100/5**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, DONNO

*All'emendamento 9.0.1100, capoverso «Art.9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni",

b) al quarto periodo le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni",

c) al quinto periodo le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni"».

---

**9.0.1100/6**

PUGLIA, NUGNES, MORONESE, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, DONNO

*All'emendamento 9.0.1100, al capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le pene previste dall'art. 452-*quater* del codice penale, si applicano anche in caso di incendio doloso prodotto in un'area protetta.»

---

**9.0.1100/7**

MORONESE, NUGNES, DONNO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

*All'emendamento 9.0.1100, capoverso «Art.9-bis» dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis all'art 423-bis al comma 3 dopo le parole: "sono aumentate" aggiungere le seguenti: "di un terzo"».

---

**9.0.1100/8**

DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 9.0.1100, all'art. 9-bis, comma 2 sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**9.0.1100/9**

DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 9.0.1100, all'art. 9-bis, comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**9.0.1100/10**

LAI

*All'emendamento 9.0.1100, al capoverso Art. 9-bis, comma 2, dopo le parole: «aree e immobili» aggiungere le seguenti: «Nei contratti di cui all'ottavo e al nono periodo deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.»*

---

**9.0.1100/11**

MORONESE, NUGNES, DONNO, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

*All'emendamento 9.0.1100, capoverso "Art.9-bis", sopprimere il comma 3.*

---

**9.0.1100/12**

RICCHIUTI, LO MORO, GUERRA

*All'emendamento 9.0.1100, capoverso "Art.9-bis", sopprimere il comma 3.*

---

**9.0.1100/13**

COMAROLI, ARRIGONI

*All'emendamento 9.0.1100, al comma 3, capoverso, dopo le parole: «e sempre che la vittima abbia riferito» inserire le seguenti: «, in data antecedente a quella dell'incendio,».*

---

**9.0.1100/14**

DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 9.0.1100, all'art.9-bis aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 5 milioni di euro annui, è destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**9.0.1100/15**

MORONESE, NUGNES, DONNO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

*All'emendamento 9.0.1100, capoverso "Art.9-bis" dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente: «2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte dell'unità per la tutela ambientale dell'arma dei carabinieri dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. L'unità per la tutela am-

bientale dell'arma dei carabinieri verifica, altresì, la corretta apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 328 del codice penale.»

---

**9.0.1100/16**

DE PETRIS, URAS

*All'emendamento 9.0.1100, all'art. 9-bis aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno i mezzi aerei idonei provenienti dal Corpo Forestale dello Stato e trasferiti all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n.177, sono comunque impegnati in operazioni di spegnimento degli incendi. I comandi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dispongono, d'intesa, le condizioni amministrative, operative e di coordinamento per consentire l'efficace impiego dei mezzi aerei ai fini di cui al presente comma.»

---

**9.0.1100/17**

DONNO, MORONESE, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*All'emendamento 9.0.1100, al capoverso Art. 9-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di prevenire gli incendi boschivi nelle aree naturali protette, il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con le regioni interessate e su proposta degli enti gestori, predispone un apposito piano per l'applicazione della pratica del fuoco prescritto nelle suddette aree.»

---

**10.0.2000/1**

CUOMO

*All'emendamento 10.0.2000, al capoverso articolo 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per l'attuazione di progetti di pubblica utilità, rientranti in accordi tra i ministeri competenti e le regioni interessate, già approvati e fi-

nanziati alla data del 30 giugno 2017, le procedure di affidamento ai soggetti attuatori possono prevedere criteri di aggiudicazione volti a valorizzare l'utilizzo di disoccupati di lunga durata, già impegnati in attività lavorative e/o formative dedicate, inclusi in elenchi approvati dalle amministrazioni competenti in data antecedente al 30 giugno 2017.»

---

**11.0.2100/1**

COMAROLI

*All'emendamento 11.0.2100, al comma 1 sopprimere le parole: «nel Mezzogiorno» e da: «ubicate» fino alla fine del periodo.*

---

**11.0.2100/2**

CASTALDI

*All'emendamento 11.0.2100, capoverso "Art. 11-bis", al comma 1, dopo le parole: «nelle regioni» inserire la seguente: «Abruzzo.».*

---

**11.0.2100/3**

RUTA

*All'emendamento 11.0.2100, sostituire le parole: «Calabria e Sicilia», con le seguenti: «Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo, Basilicata e Sardegna».*

---

**11.0.2100/4**

RUTA

*All'emendamento 11.0.2100, sostituire le parole: «Calabria e Sicilia», con le seguenti: «Calabria, Sicilia e Molise».*

---

**11.0.2100/5**

PADUA

*All'emendamento 11.0.2100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"4. All'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Al fine di consentire risparmi di spesa, nonché per esigenze di sicurezza e funzionalità degli uffici giudiziari, in particolare quelli compresi nel territorio delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero per specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può altresì disporre che vengano riutilizzati gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi in funzione di supporto ai tribunali ordinari, secondo modalità, tempi e criteri da stabilire in apposite convenzioni con le regioni interessate. Si applica il secondo periodo del comma 4-*bis*".

**15.0.1000/8**

PADUA

*All'emendamento 15.0.1000, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-*bis*.**

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine comunicano, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

**16.0.1000/2 (testo 2)**

BLUNDO, CASTALDI

*All'emendamento 16.0.1000, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «, anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza della captazione delle acque nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso, nonché di condotte e canali di scolo,».*

---



**Plenaria****785<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

*Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Si passa all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, propone di mantenere accantonati gli emendamenti 12.28 e 12.0.3 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 12.22 e parere favorevole sugli emendamenti identici 12.29 e 12.30, a condizione che sia accolta una riformulazione proposta dai relatori, pubblicata in allegato.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il presidente TONINI dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 12.28 e 12.0.3 (testo 2).

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 12.22.

Posti congiuntamente ai voti, con il voto contrario dei Gruppi della Lega Nord e Autonomie e Movimento 5 Stelle, gli emendamenti 12.29 (testo 2) e 12.30 (testo 2) sono approvati.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti relativi all'articolo 13.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere favorevole sui subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, nonché sugli emendamenti 13.1000, 13.0.1000 e 13.0.2000, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti 13.0.1000/1 e 13.0.1000/2.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati i subemendamenti 13.1000/1, 13.1000/2, nonché gli emendamenti 13.1000, 13.0.1000 e 13.0.2000, mentre sono respinti i subemendamenti 13.0.1000/1 e 13.0.1000/2.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sul subemendamento 14.1000/1, mentre il parere è favorevole sull'emendamento del Governo 14.1000. Propone altresì l'accantonamento delle proposte 14.0.3 e 14.0.12.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 14.0.3 e 14.0.12.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 14.1000/1, mentre è approvato l'emendamento 14.1000.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti relativi all'articolo 15.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sui subemendamenti 15.0.1000/1, 15.0.1000/2, 15.0.1000/3, 15.0.1000/5, 15.0.1000/6 e 15.0.1000/7, mentre il parere è favorevole sui subemendamenti 15.0.1000/4 e 15.0.1000/8 nonché sull'emendamento del Governo 15.0.1000. Ritiene che gli emendamenti accantonati da 15.0.1 a 15.0.24 possano considerarsi assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 15.0.25, 15.0.26, 15.0.36 e 15.0.39. Il parere è invece favorevole sulla riformulazione degli emendamenti 15.0.33, a condizione che sia accolta la riformulazione in un testo 2 (pubblicata in allegato), e 15.0.38 (testo 2).

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 15.0.25, 15.0.26, 15.0.36 e 15.0.39.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio e ritira il subemendamento 15.0.1000/2.

Le senatrici BLUNDO (*M5S*) e PEZZOPANE (*PD*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 15.0.38 (testo 2).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito agli emendamenti volti a risolvere la crisi finanziaria della provincia di Caserta.

Il vice ministro MORANDO fa presente che non è possibile approvare una proposta che sia valida per tutte le province per mancanza di copertura finanziaria. Ritiene che le esigenze della provincia di Caserta possano essere soddisfatte soltanto con un intervento straordinario ovvero in chiave amministrativa.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede spiegazioni anche in merito al subemendamento 15.0.1000/8.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che la proposta è volta a facilitare il ricorso alla flessibilità finanziaria prevista dall'ordinamento vigente.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinte le proposte 15.0.1000/1, 15.0.1000/3, 15.0.1000/5, 15.0.1000/6 e 15.0.1000/7, mentre sono approvate le proposte 15.0.1000/4, 15.0.1000/8, nonché l'emendamento 15.0.1000, nel testo modificato dai subemendamenti approvati. Sono infine approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 15.0.33 (testo 2) e 15.0.38 (testo 2). Si intendono quindi assorbiti gli emendamenti da 15.0.1 a 15.0.24.

Si passa quindi all'esame e al voto degli emendamenti riguardanti l'articolo 16.

La relatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, esprime parere contrario sui subemendamenti relativi agli emendamenti 16.2000, 16.0.1000 e 16.0.1100, ad eccezione del subemendamento 16.0.1100/1, sul quale il parere è invece favorevole. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 16.0.66. Il parere è favorevole sugli emendamenti 16.2000, 16.0.1000, 16.0.1100, 16.0.38 (testo 2) e 16.0.56 di cui propone una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato. In-

vita quindi il senatore Sposetti a ritirare l'emendamento 16.0.57. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti 16.3, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3 (testo 2), 16.0.4, 16.0.5, 16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24, 16.0.25, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.29, 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), 16.0.39, 16.0.40, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, 16.0.58 (testo 2), 16.0.60, 16.0.65 e 16.0.69.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 16.3, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3 (testo 2), 16.0.4, 16.0.5, 16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.24, 16.0.25, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.29, 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), 16.0.39, 16.0.40, 16.0.42, 16.0.47, 16.0.49, 16.0.58 (testo 2), 16.0.60, 16.0.65 e 16.0.69.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) interviene sulle proposte 16.0.1000/1 e 16.0.1000/2 (testo 2) sottolineando l'importanza delle tematiche da esse trattate. Invita il Governo a non sottovalutare gli effetti prodotti dai recenti eventi sismici sulla sicurezza dell'acqua pubblica in Abruzzo e in particolare nel Gransasso e pertanto ad approvare i subemendamenti.

Il ministro DE VICENTI riconferma il parere contrario sui due subemendamenti sottolineando che non può essere la sede legislativa per accogliere le proposte avanzate dalla senatrice.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritira quindi il subemendamento 16.0.1000/2 (testo 2) e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira il subemendamento 16.0.1000/6 impegnandosi a presentare un ordine del giorno sullo stesso tema.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), accogliendo la riformulazione dell'emendamento 16.0.56 (testo 2), ritira l'emendamento 16.0.57.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime nuovamente perplessità in merito all'ammissibilità dell'emendamento 16.0.66 che ritiene poco attinente con il tema trattato nel decreto-legge.

Il vice ministro MORANDO risponde segnalando che le penalizzazioni cui fa riferimento la proposta comportano notevoli effetti negativi sul settore turistico italiano, che sappiamo avere notevole rilievo per il Mezzogiorno. Tuttavia ricorda che il Governo ha già espresso sull'emendamento parere contrario.

Posti separatamente ai voti, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.2000 sono respinti, mentre risulta accolto l'emendamento 16.2000.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi i subemendamenti 16.0.1000/1, 16.0.1000/3, 16.0.1000/4, 16.0.1000/5, 16.0.1000/7, 16.0.1000/8 ed accoglie l'emendamento 16.0.1000.

Posto ai voti è poi approvato il subemendamento 16.0.1100/1, mentre sono respinti i subemendamenti 16.0.1100/2, 16.0.1100/3 e 16.0.1100/4. Risulta infine accolto l'emendamento 16.0.1100, nel testo modificato.

Con separate votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 16.0.38 (testo 2) e 16.0.56 (testo 2).

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede il riesame dell'inammissibilità dell'emendamento 15.0.35 analogo a quello segnalato dalla senatrice Comaroli concernenti le sanzioni ai comuni per la mancata collaborazione con l'ISTAT in relazione al censimento.

Il PRESIDENTE si riserva di rivalutare la propria decisione.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,50.*

Si passa all'esame degli emendamenti del Governo e dei relatori 9.0.1100, 10.0.2000 e 11.0.2100 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome della relatrice Vicari, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti ai tre emendamenti richiamati, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti medesimi.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'emendamento relativo agli incendi boschivi che appesantisce norme di carattere penale che andrebbero sottoposte al vaglio della Commissione giustizia ancorché il provvedimento sia in sede referente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione del Governo sui temi trattati dai subemendamenti 9.0.1100/2 e 9.0.1100/13, sottolineando l'importanza della loro approvazione.

Il ministro DE VINCENTI, pur riconoscendo l'importanza delle questioni poste dai due subemendamenti, ritiene che la soluzione proposta si presti a comportamenti opportunistici essendo difficile valutare l'assenza di dolo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra il subemendamento 9.0.1100/12 e si dichiara d'accordo con il senatore Azzollini sull'opportunità di acquisire il parere della Commissione giustizia in merito all'emendamento 9.0.1100 del Governo. Annuncia quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sull'emendamento 9.0.1100.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.1100 sono respinti, mentre risulta approvato l'emendamento in questione.

Posto ai voti risulta altresì respinto il subemendamento 10.0.2000/1 mentre la Commissione approva con successiva votazione l'emendamento 10.0.2000.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra quindi il subemendamento 11.0.2100/1 volto a segnalare che il problema degli edifici giudiziari riguarda anche il Nord del Paese.

Il senatore RUTA (*PD*) illustra le proposte 11.0.2100/3 e 11.0.2100/4 volte a includere la Basilicata tra le regioni oggetto dell'intervento del Governo.

La senatrice PADUA (*PD*) ritira il 11.0.2100/5 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/95/5, pubblicato in allegato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 11.0.2100 che con successiva votazione la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860  
(al testo del decreto-legge)**

**G/2860/91/5**

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premessò che:

\_\_\_\_\_

**G/2860/92/5**

URAS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premessò che:

\_\_\_\_\_

**G/2860/93/5**

PADUA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premessò che:

\_\_\_\_\_

**G/2860/94/5**

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

---

**G/2860/95/5**

PADUA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a promuovere il riutilizzo degli immobili adibito a servizi degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, in funzione di supporto ai tribunali ordinari, al fine di consentire risparmi di spesa, nonché per esigenze di sicurezza e funzionalità degli uffici giudiziari o per specifiche ragioni organizzative e funzionali.

---

**G/2860/96/5**

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (A.S. 2860),

impegna il Governo:

---



**12.29-12.30 (testo 2)**

GUALDANI, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

---

**15.0.33 (testo 2)**

LAI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. È a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi».

---

**16.0.38 (testo 2)**

PADUA

*All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo,*

*dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.»;*

*dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato» sono inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma»;*

*b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il cal-*

colo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse di cui al successivo periodo, i rimborsi sono eseguiti applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dal presente comma»;

c) il quarto periodo è soppresso.».

---

#### **16.0.56 (testo 2)**

SPOSETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 luglio 2017

**Plenaria****516<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03837.

Il sottosegretario BARETTA rileva, con riferimento ai carichi compresi in piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, che il legislatore, ponendo l'assolvimento di tutte le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016 quale condizione di ammissione alla definizione agevolata, è implicitamente, ma inequivocabilmente, partito dal presupposto che il debitore dovesse essere in regola nel pagamento delle rate del piano già scadute. Infatti, se il debitore non effettua il versamento delle rate di un piano di dilazione alle relative scadenze, le vigenti disposizioni di legge impongono all'agente della riscossione di imputare gli eventuali successivi pagamenti ai debiti più risalenti, vale a dire alle rate scadute in precedenza. Ne deriva che i versamenti eseguiti per piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali risultino non pagate rate scadute prima di tale data, devono necessariamente essere imputati a queste ultime e che, pertanto, la condizione richiesta dalla legge per consentire ai soggetti beneficiari dei piani in argomento l'accesso alla de-

finizione agevolata è quella dell'integrale pagamento delle rate in scadenza a tutto il 31 dicembre 2016.

In tal senso depone anche l'ineludibile necessità di interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016. Una volta compiuta la scelta di permettere l'accesso alla definizione agevolata anche ai soggetti ammessi a rateizzazioni ancora attive al 24 ottobre 2016, ma alla condizione dell'assolvimento di tutti i versamenti scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la soluzione di considerare comunque soddisfatta tale condizione con il pagamento di un importo equivalente a quello delle rate in questione, a prescindere dalla presenza di precedenti rate non pagate, determinerebbe un effetto paradossale e manifestamente irragionevole, quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione: favorire, tra due soggetti beneficiari di dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016, uno dei quali avesse assolto l'obbligo di versare le rate già scadute e l'altro no, il secondo, premiandone il comportamento inadempiente.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 2 dell'8 marzo 2017, nel commentare l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016 ha espressamente affermato che, rispetto ai piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma, la facoltà di definizione agevolata poteva essere esercitata anche dai debitori che avessero già pagato parzialmente le somme dovute a seguito di provvedimenti di dilazione, purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Sulla base dei canoni ermeneutici del nostro ordinamento non possono fondatamente essere prospettate interpretazioni dell'articolo 6, comma 8, del citato decreto-legge n. 193 diverse da quella adottata dall'agente della riscossione e dall'Agenzia delle entrate.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) replica dichiarando la propria insoddisfazione rispetto alla risposta, la quale conferma nella sostanza l'interpretazione incongrua dell'articolo 6 da parte dell'Agenzia delle entrate, che pare tenere conto unicamente del comma 8.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03879.

Il sottosegretario BARETTA osserva che La parte *II-bis* della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede che siano soggette all'aliquota IVA del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 27) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi.

Come chiarito con la circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 dell'Agenzia delle entrate, le prestazioni dell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al cui fa riferimento il citato n. 1) della parte *II-bis* allegata al medesimo decreto, sono: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'eser-

cizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute, che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

Sotto il profilo soggettivo, la nuova aliquota ridotta troverà applicazione laddove le stesse siano rese da cooperative sociali e loro consorzi. L'aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.

Si evince pertanto, in via generale, che i servizi in argomento sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento a condizione che: siano qualificabili propriamente come servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi; le prestazioni in argomento siano rese da cooperative sociali e loro consorzi in favore delle specifiche categorie di soggetti a cui fa riferimento la parte *II-bis* della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In tale contesto restano validi i principi forniti con la risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007, secondo cui i servizi di lavanderia, ancorché forniti ad aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari da una società cooperativa, non realizzano prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali, in quanto gli stessi in sé considerati non assolvono una funzione socio-sanitaria o assistenziale, né tale configurazione può essere loro attribuita per il solo fatto di essere effettuati nei confronti di strutture destinate alle anzidette finalità. Tali operazioni, in quanto generiche prestazioni di servizi, devono essere assoggettate ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria. Analogamente, sono soggette ad aliquota ordinaria le prestazioni-dirette al governo della struttura, nonché i servizi di fornitura pasti, pulizia locali e stoviglie rese direttamente alla struttura assistenziale.

In merito alla presunta natura accessoria dei servizi oggetto dell'interrogazione, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che, affinché un'operazione possa definirsi, ai fini IVA, accessoria, è necessario: che vi sia un'operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla

o renderla possibile; che avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale; che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell'operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto ed a sue spese.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando che la risposta non fornisce rassicurazioni di valenza assoluta circa la considerazione della globalità delle prestazioni, mentre l'applicazione di aliquote differenziate pone notevoli difficoltà agli operatori.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016**

**(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SUSTA (*PD*) integra la propria relazione soffermandosi sul disegno di legge di assestamento, il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016.

Le variazioni proposte determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 4.490 milioni in termini di competenza e a 1.813 milioni in termini di cassa. Il miglioramento deriva da un incremento delle entrate finali di 2.841 milioni di euro, sia per la competenza che per la cassa. Di questi: 1.462 milioni riguardano la variazione delle entrate tributarie per effetto dell'adeguamento della stima al quadro più aggiornato del Documento di economia e finanza 2017; 1.354 milioni si riferiscono all'incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato, in larga parte, dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia e dai maggiori dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, da cui deriva un corrispondente miglioramento dell'indebitamento netto.

Riguardo le spese finali le proposte di assestamento determinano complessivamente una riduzione netta degli stanziamenti di competenza di 1.649 milioni. In termini di cassa, tenuto conto dell'adeguamento delle stime tendenziali predisposte con il DEF 2017 e dell'ammontare dei residui passivi accertati a rendiconto, le dotazioni di bilancio per le spese finali sono incrementate di 1.027 milioni di euro.

Per la previsione di competenza, si riducono in particolare gli stanziamenti relativi alla spesa per interessi passivi di 1.947 milioni, in linea con

quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica del DEF 2017. In termini di cassa, l'incremento degli stanziamenti interessa per quasi 874 milioni le spese correnti al netto degli interessi e per 2.495 milioni le spese in conto capitale. La variazione è parzialmente compensata dal decremento delle risorse per il pagamento degli interessi passivi, per un ammontare superiore rispetto a quanto previsto per la competenza.

La spesa per il rimborso di prestiti si riduce di circa 5.000 milioni, in relazione alla minore necessità di rimborso di prestiti internazionali. Data la natura di questa voce di spesa, la riduzione non determina effetti sul saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

L'effetto complessivo delle variazioni per atto amministrativo determina un peggioramento sul saldo netto da finanziare di 21.888 milioni in termini di competenza e 21.797 milioni in termini di cassa. Tale risultato è spiegato per 20.000 milioni di euro dall'attuazione del decreto-legge n. 237 del 2016 e per 1.888 milioni alle operazioni di riassegnazione di entrate versate al bilancio nell'ultimo bimestre del 2016, connesse quasi interamente al versamento in entrate delle somme relative alle competenze accessorie del personale statale e riassegnate nel 2017 ai sensi della normativa sul cedolino unico.

Non sono inclusi nel provvedimento in esame gli effetti del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'allegato tecnico espone le informazioni, muovendo dalla consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 e dalle dotazioni di competenza e di cassa autorizzate con la legge di bilancio 2017 dove si evidenziano in particolare le variazioni introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 2017 tramite atti amministrativi, le variazioni registrate nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2016 e, infine, le variazioni proposte con il presente provvedimento.

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto altresì, come consueto, ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2016, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo per effetto delle variazioni, in aumento o in diminuzione, e degli incassi registrati in corso d'anno. Concorrono, altresì, all'aggiornamento anche i residui di nuova formazione di competenza della gestione 2016.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) esprime perplessità in ordine alla mancata inclusione degli effetti del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 luglio 2017

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 350**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. 303 (PIANO DI LAVORO DELL'UNIONE EUROPEA PER LO SPORT 2014-2017)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 351**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 12,25 alle ore 12,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 luglio 2017

**Plenaria****351<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 8,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 430 («Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»), per l'espressione di osservazioni all'11<sup>a</sup> Commissione.

Conviene la Commissione.

Informa inoltre che è stato deferito alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> l'affare assegnato sulla Strategia energetica nazionale (Atto n. 1033). Avverte che prenderà contatto con il Presidente della Commissione ambiente al fine di verificare la possibilità di avviarne l'esame a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che il senatore Morra ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.3, che sarà pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 1.5, limitatamente al suo comma 1-bis, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.30 e 1.31.

Sono altresì inammissibili, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento, gli ordini del giorno G/2085-B/6/10, G/2085-B/7/10, G/2085-B/8/10, G/2085-B/9/10, G/2085-B/10/10, G/2085-B/11/10, G/2085-B/12/10 e G/2085-B/13/10.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Previe dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori GIROTTO (*M5S*) e PERRONE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2879**

La 10<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.», approvato dalla Camera dei deputati,

preso atto che con la dichiarazione dello «stato di dissesto o rischio di dissesto» della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, pronunciata dalla BCE il 23 giugno 2017, si profilava il pericolo imminente di fallimento delle due banche;

tenuto conto che l'avvio di una procedura fallimentare avrebbe conseguenze molto gravi sulla clientela della due banche e sui depositanti, con effetti disastrosi per 200 mila famiglie e 100 mila imprese piccole e medie;

considerato che delle sei banche chiamate dal Governo a manifestare il proprio eventuale interesse a intervenire nelle due banche venete solo Intesa Sanpaolo ha presentato una proposta d'acquisto su buona parte del complesso delle due banche, sia pure al prezzo simbolico di un euro;

osservato come la proposta di Intesa Sanpaolo comporti un cospicuo aiuto di Stato allo scopo di ridurre al minimo i rischi operativi per la stessa Intesa Sanpaolo e di compensare per intero l'impatto dell'acquisizione sui propri *ratios* patrimoniali e sui propri costi operativi;

constatato come questo sussidio pubblico derivi dal potere contrattuale che l'unico potenziale acquirente si è trovato a vantare nei confronti del Governo;

rilevato come la ricapitalizzazione precauzionale, richiesta il 17 marzo 2017 dai consigli di amministrazione insediati dal Fondo Atlante e in prima battuta perseguita dal Governo e dalla Banca d'Italia, sia stata infine esclusa dalle «autorità europee» in ragione di non meglio specificate «perdite probabili nel futuro prossimo», che avrebbero dovuto essere coperte da capitali privati;

sottolineato quanto siano state insufficienti le informazioni date dal Governo e dalla Banca d'Italia sul passaggio dall'obiettivo della ricapitalizzazione precauzionale alla liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete;

sottolineato altresì quanto poco risulti comprensibile la posizione della Commissione europea, impegnata nella difesa del contribuente, a favore di una soluzione, quella definita dal decreto legge in titolo che trasferisce la parte migliore delle due banche a un soggetto privato assistito

da un aiuto di Stato, contro la ricapitalizzazione precauzionale delle due banche a opera dello Stato, eventualmente in associazione con uno o più soggetti privati, che avrebbe comportato oneri minori per il contribuente;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul decreto legge in titolo ritenendo che ormai non sussistano più alternative migliori, con due raccomandazioni:

a) valuti la Commissione di merito le iniziative migliori per assicurare che, in futuro, la gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche oggetto di aiuti di Stato avvenga con la gradualità necessaria a conservare in capo alle banche medesime o ai loro azionisti gli effetti del recupero di tali crediti;

b) valuti la Commissione di merito le iniziative migliori per assicurare che la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate, essendo stati designati dal Fondo Atlante, con l'avallo del Governo e della Banca d'Italia, per rimediare ai risultati fortemente negativi delle gestioni precedenti.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085-B****1.3 (testo 2)**

MORRA, PUGLIA

*Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 è premesso il seguente:*

*«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che devono avere obbligatoriamente scadenza annuale, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza»;*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».*

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Giovedì 20 luglio 2017

### Plenaria

### 334<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
CATALFO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente CATALFO annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata di ieri, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33. Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE (*PD*), dopo aver riportato i dati sulla povertà in Italia, ne illustra la nozione, riportata dall'articolo 1. Prende poi in esame l'articolo 2, che, a partire dal 1° gennaio 2018, istituisce il reddito di inclusione (ReI), quale misura universale costituita da benefici economici e da servizi alla persona. L'erogazione della misura è subordinata

alla prova dei mezzi, rappresentata dall'ISEE, come previsto dall'articolo 3, e all'adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa; allo stesso articolo 3 è definito l'ambito soggettivo dei beneficiari. La relatrice passa poi all'articolo 4, che definisce i criteri di determinazione del beneficio economico del ReI, mentre il successivo articolo 5 disciplina la procedura di valutazione del nucleo familiare in condizioni di povertà. A seguito di questa procedura, in base all'articolo 6, viene definito un progetto personalizzato, che deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare. La sottoscrizione del progetto personalizzato costituisce una condizione per l'erogazione del beneficio economico, fatta eccezione per l'ipotesi transitoria di cui all'articolo 25, comma 2. La relatrice dà quindi conto della procedura di valutazione, condotta da una *équipe* multidisciplinare in collaborazione con le amministrazioni territoriali competenti. Il progetto personalizzato può essere sostituito da un patto di servizio personalizzato o da un programma di ricerca di occupazione, qualora la situazione di povertà sia attribuibile alle sole condizioni lavorative dei soggetti interessati; tali patti e programmi devono essere sottoscritti dai membri del nucleo familiare non occupati e abili al lavoro. Il successivo articolo 6 indica le modalità di svolgimento del progetto personalizzato. La relatrice, nell'illustrare l'articolo 7, dedicato alle risorse economiche, si sofferma in particolare sullo stanziamento di 20 milioni di euro, previsto, a partire dal 2018, per le misure di contrasto a forme di povertà estrema. Passa dunque a riferire sul Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'articolo 8. Dopo aver fatto riferimento alle modalità per il riconoscimento e l'erogazione del ReI, disciplinate dall'articolo 9, informa sulla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata ai fini dell'ISEE, prevista dall'articolo 10. Puntualizza poi che, a norma dell'articolo 11, il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte di uno o più componenti del nucleo familiare. L'articolo 12 elenca le ipotesi di riduzione, sospensione e decadenza del beneficio economico, in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni, e commina sanzioni per dichiarazioni mendaci in sede di DSU.

La relatrice invita a considerare l'articolo 13, riguardante le funzioni dei comuni, e l'articolo 14, relativo ai compiti delle regioni e delle province autonome, chiamate ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un Piano regionale per la lotta alla povertà. Rileva l'opportunità di chiarire se anche tale Piano debba essere adottato con cadenza triennale, come si evince dal comma 3 dell'articolo 14. Dà conto poi delle funzioni del Ministero del lavoro, previste dall'articolo 15, e dei compiti del Comitato per la lotta alla povertà e dell'Osservatorio sulla povertà, di cui all'articolo 16. Il primo soggetto è un organismo di confronto permanente fra differenti amministrazioni, mentre l'Osservatorio è un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, delle parti sociali e degli enti del terzo settore. Gli articoli 17 e 18 sopprimono rispettivamente le misure di sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e l'assegno sociale di disoccupazione (ASDI),

mentre l'articolo 19 detta norme sull'utilizzazione della cosiddetta «carta acquisti». Il successivo articolo 20 individua le risorse del Fondo povertà. L'articolo 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale al fine di coordinare il sistema degli interventi e dei servizi sociali, mentre i successivi articoli 22 e 23 dispongono in merito alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al coordinamento dei servizi territoriali. In conclusione, la relatrice segnala che, per assicurare una piena conoscenza dei bisogni sociali e delle misure adottate sul territorio nazionale, l'articolo 24 istituisce un nuovo sistema informativo dei servizi sociali.

La presidente CATALFO ringrazia la relatrice per l'ampia disamina e dichiara aperta la discussione generale.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame dell'Atto e toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 20 luglio 2017

**Plenaria****326<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Barbara DEGANI interviene in sede di replica facendo presente che le aree protette rappresentano una opportunità di tutela del territorio e della storia umana, della cultura e del loro sviluppo produttivo eco-compatibile, favorendo il contrasto ai fenomeni di cementificazione e di sviluppo edilizio selvaggio e la lotta ai mutamenti climatici. A tal fine, la proposta di legge in esame contempla gli strumenti necessari per sviluppare un'economia territoriale innovativa ma allo stesso tempo ancorata alle tradizioni e alla cultura locale. Allo stesso tempo, si intende riconoscere il valore dei servizi ecosistemici apportandovi adeguata tutela, in linea con quanto era stato normato all'articolo 70 della legge n. 221 del 2015, i cui contenuti sono ora ripresi nella proposta di legge in argomento. In particolare, per quanto riguarda la *governance* degli enti gestori vengono disciplinati compiutamente e approfonditamente i criteri di nomina

e lo *status* dei membri degli organi dell'ente. L'esigenza di tali modifiche si è manifestata nella pratica attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il dialogo che deve esistere tra comunità di parco e il suo presidente, sotto il controllo dei revisori e del Ministero vigilante, sembra infatti assicurare il giusto equilibrio tra gli organi. Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni degli organi del parco, la proposta di legge mira a rafforzare lo *status* degli amministratori, definendo meglio procedure e criteri di nomina del presidente; tra i requisiti richiesti per la nomina del presidente, è prevista la comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o gestione in strutture pubbliche o private. Per quanto riguarda la nomina del direttore del parco, cui vengono demandate funzioni prettamente amministrativo-gestionali, si dispone che la gestione dell'ente venga demandata a figure professionalmente competenti in tale ambito, specificamente individuate nella proposta di legge in argomento. Nella riforma della *governance* degli enti parco è stato assicurato un adeguato coinvolgimento della rappresentanza territoriale: in particolare, il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo deve essere designato dalla Comunità del parco, almeno due dei quali scelta tra i Sindaci della stessa Comunità. Inoltre, si interviene sulla disciplina del regolamento del parco, demandando al regolamento medesimo la disciplina di alcune attività (sorvolo dei velivoli e droni non autorizzato, nonché lo svolgimento di esercitazioni militari), intervenendo altresì sulle norme in materia di attività vietate nelle aree protette: si vietano infatti nei parchi e nelle aree contigue le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse conseguenti, oltreché, per i parchi, l'attività di *eliski*. L'impegno del Ministero dell'ambiente a favore delle aree naturali protette si è concretizzato rendendo disponibili importanti risorse proprie, in particolar modo per rendere possibile la realizzazione delle varie attività di programmazione nei parchi e nelle aree marine, nonostante le note ristrettezze del bilancio pubblico. Nello specifico, si prevede un finanziamento triennale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per un totale di complessivi 30 milioni di euro destinato al piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette per il medesimo periodo 2018-2020, dotato di contenuti programmatici e progettuali, di cui si fa carico direttamente il Ministero dell'ambiente con risorse a carico della propria quota dei proventi delle aste CO<sub>2</sub>. Il Ministero dell'ambiente ha destinato altresì un finanziamento triennale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per un totale di complessivi 9 milioni di euro, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette, assicurandone la copertura finanziaria sempre con i proventi delle aste CO<sub>2</sub> del Ministero. Sono previste, inoltre, forme di agevolazione fiscale nelle aree protette, prevedendo un fondo presso il Ministero dell'economia con una dotazione di 500.000 euro annui a partire dal 2018. Nell'ottica di valorizzare le entrate degli enti parco derivanti dai proventi, in aggiunta ai finanziamenti attribuiti annualmente dal Ministero dell'ambiente, il pro-

getto di legge ha previsto per i titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di *royalties* in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Per tali soggetti, dopo il pagamento *una tantum* degli importi previsti, sarà comunque attivato a regime il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto nella medesima proposta di legge. Si dispone, inoltre, che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e *habitat* naturali costituiscano una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Sempre in tale ottica, viene data agli enti parco la possibilità di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali, di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati, associazioni e fondazioni. Tali soggetti vengono inseriti nell'elenco dei beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF. Infine, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale dei parchi, si prevede che l'ente di gestione dell'area protetta possa chiedere l'affidamento gratuito dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta stessa che non sono ancora stati dati in concessione, per un periodo di nove anni con rinnovo automatico salvo motivato diniego del soggetto concedente. In tal modo, l'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone. Infine, il provvedimento conferisce al Governo due importanti deleghe, una di istituzione del parco del Delta del Po, l'altra volta a introdurre un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici che riprende la delega che era stata prevista dalla legge n. 221 del 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Giovedì 20 luglio 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giorgio BRANDOLIN

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione del Direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno, prefetto Giovanni Pinto**

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il prefetto Giovanni PINTO, *Direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere presso il Ministero dell'Interno*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per alcune richieste di precisazione, a più riprese, i senatori Paolo ARRIGONI (*LNA*) e Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*), ai quali risponde il prefetto Giovanni PINTO, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*), Paolo ARRIGONI

(LNA), Riccardo MAZZONI (AL-A), a più riprese, la senatrice Nadia GINETTI (PD), la deputata Maria Chiara GADDA (PD) e Giorgio BRANDOLIN, *presidente*.

Il prefetto Giovanni PINTO isponde, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 20 luglio 2017

**Plenaria**

**309<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**STUCCHI**

*La seduta inizia alle ore 10.*

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

La deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, rispetto al quale propone di esprimere un parere favorevole con una condizione e con una osservazione.

Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori MARTON (*M5S*) e CASSON (*Art.1-MDP*) e il deputato FERRARA (*MDP*).

Il Comitato approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 769 di mercoledì 19 luglio 2017, seduta n. 503 della Commissione affari costituzionali (1<sup>a</sup>), è apportata la seguente modificazione:

*alla pagina 24, dopo l'intervento del senatore Pagliari, inserire il seguente capoverso: «Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 18 luglio dal relatore Maran, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.».*

